

In conforme parere favorevole espresso dal Comitato Permanente in adunanza del 27 corrente,

delibera di accogliere la proposta del Direttore Generale stesso.

III - Partecipazione agli utili degli assicurati.

Il Direttore Generale ricorda che con provvida deliberazione del Regio Commissario in data 27 giugno 1931, venne stabilito che tutte le polizze emesse dall'Istituto, in vigore al 31 dicembre 1930, eccettuate alcune speciali categorie, fossero ammesse alla partecipazione agli utili dell'esercizio 1930 sotto forma di aumento del capitale assicurato in ragione del tre per mille del capitale stesso.

Considerato però che la quota di partecipazione agli utili dell'esercizio 1931 potrà essere fissata soltanto a chiusura del bilancio relativo a detto esercizio, propone di liquidare, per tutti i contratti a scadere o colpiti da sinistro entro il primo semestre del corrente anno e risultanti in pieno vigore, la stessa quota stabilita per l'esercizio 1930.